

## **INDICAZIONI REGIONALI PER L'AVVISO DOTE UNICA LAVORO A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

### **Disposizioni per l'erogazione dei servizi a distanza nell'ambito della Dote Unica Lavoro**

Per l'erogazione dei servizi nel periodo di emergenza Covid-19 e fino al perdurare dell'emergenza da Covid-19, è possibile attivare la dote a distanza (in via telematica).

L'operatore con questa modalità dovrà, attraverso contatto telefonico (o altro strumento telematico), convenire con il destinatario circa l'attivazione della dote ed il contenuto del PIP procedendo alla:

- verifica dei requisiti previsti dal dispositivo;
- erogazione dei servizi di presa in carico;
- definizione del PIP ed invio dello stesso al destinatario via e-mail.

Successivamente, il destinatario dovrà dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di attivare la dote e di usufruire dei servizi concordati con l'operatore, allegando:

- copia o foto di un documento di riconoscimento e della CRS/CNS con PIN attivo;
- il PIP firmato olograficamente (scanner o foto);
- l'impegno a consegnare il PIP in originale debitamente firmato a superamento dell'emergenza da COVID-19. Tale dichiarazione, così come il PIP firmato, dovrà essere tenuta agli atti dall'operatore.

Anche per i PIP delle doti che vengono prorogate (vedi par. 1) a causa della sospensione per emergenza sanitaria, sarà cura dell'operatore inviare al destinatario il PIP con le date aggiornate ed acquisirne copia firmata olograficamente (scanner o foto) via e-mail. Anche per queste doti, una volta superata l'emergenza, il destinatario dovrà consegnare il PIP in originale debitamente firmato all'operatore che lo terrà agli atti.

È ammessa l'erogazione a distanza dei servizi al lavoro individuali, attraverso telefono, scambio di documenti, questionari, o altre modalità telematiche individuate dall'operatore in relazione alla tipologia di servizio. Con la modalità a distanza, l'operatore dovrà organizzarsi in maniera autonoma per tracciare le ore e le date dell'erogazione del servizio. Non è obbligatorio l'uso della registrazione telematica dei servizi. Per l'erogazione di uno stesso servizio, è consentito l'utilizzo di forme telematiche differenti (es. e-mail, telefono, skype). Inoltre, per le doti di cui al par. 1, è possibile completare un servizio inizialmente reso con la presenza del destinatario attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (anche differenti tra loro).

Al contrario, non è ammissibile l'erogazione a distanza della formazione e dei servizi al lavoro di gruppo: pertanto, eventuali ore fruite a distanza non potranno essere riconosciute.

Fanno eccezione i moduli formativi relativi ai Master universitari, al fine di assicurare la continuità didattica da parte delle Università nell'ambito del calendario accademico.

A tal proposito, si precisa che:

- il ricorso alla modalità di formazione a distanza è consentito solo per la formazione d'aula;
- le attività di formazione potranno prevedere esclusivamente la FAD sincrona, attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei destinatari di dote con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei destinatari di dote e dei docenti. In particolare, si specifica che le piattaforme attraverso le quali verrà erogata la formazione a distanza dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e destinatari di dote (tramite connessione audio, video, chat ecc.);
- ai fini dell'ammissibilità delle spese, gli operatori dovranno allegare alla richiesta di liquidazione la stampa dei report prodotti dalla piattaforma, oltre al registro formativo e delle presenze nel caso in cui una parte delle ore di formazione sia stata svolta in presenza. La tracciatura dell'effettiva realizzazione dell'attività didattica, la registrazione delle lezioni e delle presenze dei destinatari di dote dovranno inoltre essere conservate agli atti per ogni successivo controllo.

Le disposizioni sopra richiamate si applicano alle doti attivate a partire dal 18 marzo 2020 - data di pubblicazione del comunicato sul Cruscotto lavoro. Fino alla loro vigenza, sono derogate le disposizioni dell'Avviso e del Manuale di Dote Unica Lavoro incompatibili con le indicazioni di cui al presente allegato. Restano in ogni caso invariate, per tutte le doti attivate, le altre disposizioni vigenti per la gestione della dote, in particolare si evidenziano le seguenti:

- quelle che prevedono per la rendicontazione dei servizi al lavoro il timesheet elettronico;
- le durate minime e massime dei servizi erogati, che devono pertanto essere rispettate così come da Avviso.

## **1 - Doti già attivate con scadenza uguale o successiva alla data del 23 febbraio 2020 (comprese quelle attivate a partire dal 18 marzo)**

Per le doti già attivate con scadenza uguale o successiva alla data **del 23 febbraio 2020** - data del d.p.c.m. che approva le prime restrizioni connesse all'emergenza - viene prorogata la durata della dote ed i relativi servizi. Fanno eccezione le doti in stato "concluso". Nella dote prorogata non verranno prorogati i servizi già rendicontati.

Per i servizi formativi non verrà modificato il corso, la data fine del servizio ed il calendario attività. L'operatore avrà invece l'obbligo di dichiarare, sul sistema informativo Bandi online se, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte o parte delle ore formative sono state erogate in date non coerenti con quelle presenti nel sistema informativo GEFO. Pertanto, sono derogate le disposizioni di cui al punto 3.2.2.1 de Manuale di Dote Unica Lavoro nella parte in cui prevede che "Giorno e ora inseriti a calendario e sul registro formativo dovranno coincidere, pena il non riconoscimento delle ore di lezione svolte in orari differenti rispetto all'ultimo calendario presentato".

Nello specifico:

- le doti di fascia 1, 2 e 3 i termini per la realizzazione delle attività sono fissati a 12 mesi (360 giorni) dalla data di attivazione della dote;
- le doti di fascia 4 e 5 i termini per la realizzazione delle attività sono prorogati di 3 mesi (90 giorni). Per queste doti, i servizi dovranno essere erogati:
  - per la fascia 4: entro 450 giorni dalla data di attivazione della dote;
  - per la fascia 5: entro 270 giorni dalla data di attivazione della dote

I termini di rendicontazione di tali doti restano confermati a 30 giorni dalla **NUOVA** scadenza della dote.

## **2 - Nuove doti attivate a partire dal 3 aprile**

A partire dalla data del 3 aprile le nuove doti che saranno attivate avranno di "default" le seguenti durate:

- doti di fascia 1, 2 e 3: 12 mesi (360 giorni da calendario);

- doti di fascia 4 450 giorni da calendario
- doti di fascia 5: 270 giorni da calendario

Le doti attivate in fascia 1 2 e 3 avranno tale nuova durata fino alla conclusione dell'Avviso mentre le doti di Fascia 4 e 5 avranno tale durata fino a data da definirsi e comunque successiva al 30 giugno, in relazione all'evolversi degli effetti dell'attuale emergenza.

Anche per tali doti, l'operatore avrà la possibilità di dichiarare, sul sistema informativo Bandi online se, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte o parte delle ore formative sono state erogate in date non coerenti con quelle presenti nel sistema informativo GEFO. Pertanto sono derogate le disposizioni di cui al punto 3.2.2.1 de Manuale di Dote Unica Lavoro nella parte in cui prevede che "Giorno e ora inseriti a calendario e sul registro formativo dovranno coincidere, pena il non riconoscimento delle ore di lezione svolte in orari differenti rispetto all'ultimo calendario presentato".

*Le presenti disposizioni hanno carattere transitorio. La loro efficacia decade con la cessazione delle vigenti restrizioni di movimento delle persone e di esercizio delle attività a contatto con il pubblico disposte dalle pubbliche ordinanze;*

*Con successivo provvedimento regionale verrà decretata la conclusione della fase transitoria.*